COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1999

relativa a un aiuto di Stato concesso dall'Austria sotto forma di un'esenzione fiscale applicabile al vino e ad altre bevande fermentate in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione

[notificata con il numero C(1999) 325]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(1999/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 92 e 93,

visto l'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, in particolare l'articolo 144, lettera a) e l'articolo 149, nonché la decisione della Commissione, adottata il 24 luglio 1998 in virtù dell'articolo 149, recante misure transitorie a favore dell'Austria riguardanti esenzioni fiscali per il vino e altre bevande fermentate,

dopo aver invitato le parti interessate a formulare le loro osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE,

considerando quanto segue:

I

Su richiesta della Commissione del 21 marzo 1996, l'Austria ha comunicato, con lettera del 30 maggio 1996, informazioni su un regime nazionale d'esenzione fiscale applicabile a determinate bevande. Con lettera del 19 luglio 1996, l'Austria ha trasmesso complementi di informazione nel quadro della procedura d'esame ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

La misura in questione prevede un'esenzione dall'imposta sulle bevande per il vino (sottovoci 2204 21 e 2204 29 della tariffa doganale comune) e altre bevande fermentate (sottovoce 2206 00 della tariffa doganale comune) in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione (vendita nell'azienda). L'accisa sulle bevande alcoliche ammonta generalmente al 7,58 % del prezzo al dettaglio (10 %, IVA esclusa).

L'esenzione dall'imposta sulle bevande è prevista dalla Finanzausgleichsgesetz del 1993 (legge austriaca sulla perequazione finanziaria, riguardante la ripartizione dei proventi delle imposte tra Stato federale, Länder e comuni), modificata da ultimo nel 1997, che autorizza i Länder e i comuni ad applicare l'accisa sulle bevande tranne nel caso di vendite nell'azienda di vino e altre bevande fermentate. Per quanto riguarda la definizione dei prodotti che possono beneficiare della suddetta esenzione, la Finanzausgleichsgesetz rinvia alla Umsatzsteuergesetz (legge riguardante l'imposta sul fatturato) del 1994, le cui disposizioni sono state incorporate nella legislazione dei Länder e dei comuni delle regioni vitivinicole dell'Austria (ad esempio: Steiermärkisches Getränke- und Speiseabgabengesetz 1993, Oberösterreichische Gemeinde-Getränkesteuergesetz-Novelle 1993, Salzburger Getränkesteuergesetz 1993, Getränkesteuerverordnung der Stadt Salzburg, Niederösterreichisches Getränke- und Speiseeissteuergesetz 1992, Getränkesteuerverordnung der Stadt Wien 1992).

Il regime era già in vigore prima dell'adesione dell'Austria all'Unione europea ed è stato regolarmente applicato a decorrere dall'adesione stessa.

II

Con lettera del 20 novembre 1996, la Commissione ha comunicato all'Austria la propria decisione di avviare riguardo alla misura in questione la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE. La decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e la Commissione ha invitato gli Stati membri e le altre parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi [1].

Nella sua decisione, la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato comune. In particolare, essa ha precisato che il regime in questione può costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune in quanto risponde ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE senza che siano ad esso applicabili le deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Inoltre la misura in questione non può essere neppure considerata un regime di aiuto «esistente» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto non è stata notificata in conformità con l'articolo 144 dell'atto d'adesione.

[1] GU C 82 del 14.3.1997, pag. 9.

Nessuna osservazione è stata trasmessa da altri Stati membri o da terzi interessati a seguito della pubblicazione della decisione. L'Austria ha espresso il proprio parere in merito con lettere del 21 e 31 gennaio 1997 e comunicato ulteriori osservazioni con lettere del 5 e 22 dicembre 1997.

Il 24 luglio 1998, in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione e secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1996, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 [2], la Commissione ha deciso quanto segue: «L'Austria può mantenere fino al 31 dicembre 1998 le disposizioni esistenti previste da diverse leggi austriache, in base alle quali i produttori di vino e di altre bevande fermentate sono esentati dall'imposta sulle bevande in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione» [3]. Il termine per l'applicazione dell'articolo 149 era originariamente fissato al 31 dicembre 1997, ma è stato prorogato al 31 dicembre 1998 dal regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia [4], secondo la procedura prevista all'articolo 149, paragrafo 2.

Nei considerando della suddetta decisione si rileva che il regime dell'Austria mira a promuovere lo sviluppo della viticoltura nelle piccole e piccolissime aziende situate in regioni frontaliere o in zone svantaggiate dal punto di vista delle condizioni di produzione. L'Austria è stata quindi autorizzata a mantenere temporaneamente l'esenzione fiscale in questione al fine di agevolare la transizione del settore alle corrispondenti organizzazioni comuni dei mercati in forza del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 [6], e del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 della Commissione [8].

La presente decisione verte pertanto sulla compatibilità della misura di cui trattasi con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Infatti, a decorrere dal 1º gennaio 1999, il regime proposto non può più essere considerato una misura transitoria e ricade quindi nel campo d'applicazione di dette disposizioni.

III

Per quanto riguarda la natura giuridica della misura in questione, le autorità austriache fanno rilevare che l'esenzione fiscale era già in vigore prima dell'adesione dell'Austria all'Unione europea. Anche sotto il profilo formale sarebbe quindi errato e fuorviante classificarla fra le nuove misure e invitare gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare osservazioni al riguardo.

Secondo le autorità austriache, se la Commissione ritiene che le differenze di tassazione tra l'Austria e gli altri Stati membri provocano una distorsione delle condizioni di concorrenza che è necessario eliminare, la procedura più adeguata è quella prevista all'articolo 101 del trattato CE, che dispone l'avvio di consultazioni con gli altri Stati membri.

Inoltre l'Austria contesta il fatto che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Essa dovrebbe essere invece considerata una misura di carattere generale e in alcun modo selettiva. Si tratta di una normale misura fiscale destinata al settore agricolo, del tutto giustificata a motivo della sua finalità e della sua collocazione nel sistema tributario, che del resto non lascia alcun margine discrezionale agli organi esecutivi.

È inoltre estremamente improbabile che detta misura, che si limita a riflettere la struttura tradizionale del consumo, possa generare una distorsione delle condizioni di concorrenza. A tale riguardo le autorità austriache fanno osservare che un'imposta sulle bevande come quella considerata esiste solo in Austria ed ha esclusivamente rilevanza nazionale, in quanto non viene applicata a prodotti destinati agli scambi transfrontalieri. I viticoltori austriaci ammessi a fruire dell'esenzione fiscale in caso di vendita diretta nell'azienda vengono così equiparati ai produttori degli altri paesi della Comunità, in cui non esistono accise sulle bevande.

L'Austria sostiene inoltre che la misura in esame presenta i requisiti per essere ammessa a beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in base al quale possono essere autorizzati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Secondo quanto affermato dalle autorità austriache, la misura di cui trattasi riguarda oltre 7 000 piccole e piccolissime aziende vitivinicole situate in regioni svantaggiate o transfrontaliere. Tali aziende si trovano in una precaria situazione economico-finanziaria e spesso non sono in grado di scaricare sul consumatore l'imposta sulle bevande.

Le autorità austriache contestano l'affermazione secondo la quale la misura proposta è in contrasto con le organizzazioni comuni dei mercati. Più che sul controllo dei prezzi, l'organizzazione comune nel settore vitivinicolo è incentrata su interventi quali l'estirpazione, lo stoccaggio, la produzione di succo d'uva e i regimi di importazione ed esportazione. Precedenti decisioni relative a misure di aiuto (ad esempio la decisione 93/155/CEE [9] della Commissione) fanno riferimento soprattutto ad azioni di questo tipo. L'effetto proibitivo delle organizzazioni comuni dei mercati dovrebbe essere limitato ai settori cui queste si applicano. A questo proposito l'Austria rinvia alla decisione 89/228/CEE della Commissione [10] relativa ad una misura italiana per la fissazione di un prezzo massimo per il mosto concentrato rettificato, che la Commissione riteneva contraria all'organizzazione comune di mercato. Pur riconoscendo che la fissazione di un prezzo massimo costituisce effettivamente un intervento dotato di un impatto significativo sul mercato, le autorità austriache reputano che un'azione di questo tipo non sia in alcun modo paragonabile ad un'esenzione fiscale economicamente e socialmente giustificata.

[1] GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
[3] Procedura scritta E/1462/98.
[4] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12.
[5] GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
[6] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.
[7] GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.
[8] GU L 26 del 2.2.1996, pag. 13.
[9] GU L 61 del 13.3.1993, pag. 55.
[10] GU L 94 del 7.4.1989, pag. 38.

IV

Applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato

La misura in questione è applicabile al vino ottenuto da uve fresche delle sottovoci 2204 21 e 2204 29 della tariffa doganale comune, che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87, e di altre bevande fermentate delle sottovoci 2206 00 della tariffa doganale comune, disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68. Conformemente all'articolo 42 del trattato CE, le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Il Consiglio, sulla base dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 827/68, ha deciso che gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati da detti regolamenti.

Natura giuridica dell'aiuto in esame

La qualifica di «regime di aiuto esistente» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE è generalmente riconosciuta solo per le misure che la Commissione ha ufficialmente autorizzato o, qualora questa non si sia pronunciata entro due mesi a decorrere dalla regolare notifica della misura, dopo che l'introduzione della medesima le è stata comunicata dallo Stato membro.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto esistenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, l'articolo 144, lettera a), dell'atto di adesione dispone che «tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE».

Il semplice fatto che, come affermano le autorità austriache, l'aiuto in questione esistesse sin da prima dell'adesione non è sufficiente per classificarlo come misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE. Esso non faceva parte del pacchetto di misure previste nel quadro dell'articolo 144 dell'atto di adesione, comunicate dall'Austria alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995, né è stato notificato dalle autorità nazionali successivamente all'adesione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ne ha appreso l'esistenza solo a seguito di una denuncia. Non essendo quindi assimilabile ad un aiuto «esistente» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, alla misura in questione non è pertanto applicabile la disciplina giuridica prevista per detto tipo di aiuti.

Divieto di aiuti di Stato

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

La misura in esame risponde ai suddetti criteri e deve quindi essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo summenzionato.

Aiuti concessi mediante risorse statali

L'esenzione dall'accisa sulle bevande, concessa per le vendite dirette di vini di uve fresche e di altre bevande fermentate sul luogo di produzione (vendite nell'azienda), comporta la rinuncia ad entrate fiscali che avrebbero dovuto altrimenti essere riscosse presso i produttori. Tale esenzione grava sul bilancio dei comuni e dei Länder austriaci riducendo il gettito fiscale e costituisce quindi una misura finanziata mediante risorse statali [1].

Quanto alla questione di stabilire se detta esenzione costituisca un aiuto diretto o indiretto, si rammenta che l'articolo 92, paragrafo 1, è applicabile anche agli aiuti indiretti. Nonostante le obiezioni formulate dalle autorità austriache, la misura in esame si configura tuttavia come un aiuto diretto, in quanto i suoi destinatari sono le stesse aziende agricole che traggono un vantaggio economico dall'esenzione fiscale.

Trattamento preferenziale concesso a determinate imprese

Beneficiano della misura in esame gli agricoltori che esercitano un'attività permanente. Vendendo i loro prodotti al consumatore direttamente sul luogo di produzione, le aziende interessate sono esentate dall'accisa sulle bevande, che ammonta generalmente al ±7,58 % del prezzo al dettaglio. Poiché l'esenzione si applica specialmente al vino di uve fresche e ad altre bevande fermentate, si deve concludere che la misura in questione favorisce determinate imprese e produzioni. Le autorità austriache non hanno contestato tale argomentazione.

Per quanto riguarda la selettività della misura, l'Austria ha riferito che alle autorità fiscali non è lasciato alcun margine discrezionale circa la facoltà di applicare o meno l'esenzione in parola. Ciò rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la selettività di una misura. Secondo la prassi generalmente seguita dalla Commissione, viene ritenuta selettiva qualsiasi misura che si discosti dal sistema fiscale generale dello Stato membro interessato, salvo se giustificata dalla logica del sistema stesso. Sono ammesse deroghe al regime generale solo se motivate da necessità di tipo economico o dall'esigenza di rendere più efficiente il sistema [cfr. le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione [2] e del 17 marzo 1993, causa 72/91, Sloman Neptun [3]].

Il regime fiscale austriaco prevede di norma che le vendite di bevande alcoliche al consumatore finale siano soggette all'accisa sulle bevande. L'esenzione concessa a un piccolo gruppo di aziende, che vendono al consumatore, direttamente sul luogo di produzione, vino e altre bevande fermentate, costituisce una deroga al regime fiscale generale. Detta esenzione non si applica al vino che il consumatore acquista da commercianti o dallo stesso produttore, ma al di fuori dell'azienda agricola. La Commissione non dispone di informazioni atte a dimostrare che l'esenzione fiscale in parola è giustificata dalla logica del sistema, né è a conoscenza di difficoltà tecniche che rendano impossibile la riscossione dell'imposta considerata.

[1] Per la configurazione delle esenzioni fiscali come «aiuti di Stato», cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 marzo 1994, causa 387/92, Banco Exterior de España, Racc. 1994, I, pag. 877.
[2] Racc. 1974, pag. 709.
[3] Racc. 1993, pag. 887.

Distorsione della concorrenza

Una misura di aiuto è tale da falsare la concorrenza se interviene in una relazione concorrenziale esistente o in via di costituzione tra talune imprese o produzioni e modifica artificialmente le condizioni di concorrenza. Come risulta dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris ([1]), il fatto che un aiuto di Stato rafforzi la posizione sul mercato di un'impresa è generalmente indice di una distorsione della concorrenza a scapito di altre imprese concorrenti.

Il vino ed altre bevande fermentate, venduti al consumatore direttamente nell'azienda di produzione, sono in concorrenza con il vino ed altre bevande fermentate proposti al medesimo consumatore nel commercio al dettaglio. Se una determinata categoria di prodotti fruisce di un'esenzione fiscale a detrimento di altri prodotti, le condizioni di concorrenza vengono falsate. Nel caso in esame, i produttori che vendono il vino direttamente nell'azienda beneficiano di un vantaggio concorrenziale pari al ±7,58 % del prezzo di vendita rispetto ai dettaglianti.

Nella lettera del 19 luglio 1996, le autorità austriache invocano una sentenza della Corte costituzionale austriaca del 27 novembre 1995 ([2]), dalla quale risulta che l'esenzione dall'accisa sulle bevande concessa a determinati produttori non è in contrasto con il principio della parità di trattamento tra produttori e commercianti, in quanto situazioni differenti giustificano una diversità di trattamento. Va tuttavia precisato che la suddetta sentenza fa riferimento al problema della discriminazione e non dell'esistenza di un aiuto di Stato e della compatibilità del medesimo con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE, per cui non ha rilevanza ai fini delle precedenti osservazioni.

Impatto sugli scambi tra gli Stati membri

Una misura incide sugli scambi intracomunitari se ostacola le importazioni provenienti da altri Stati membri o agevola le esportazioni verso altri Stati membri. Il criterio determinante è che, con l'introduzione di una determinata misura, l'evoluzione degli scambi intracomunitari sia o rischi di essere modificata.

Tra l'Austria ed altri Stati membri esistono scambi di vino ed altre bevande fermentate. Nelle seguenti tabelle sono indicate le importazioni ed esportazioni per l'anno 1997, ripartite in funzione degli Stati membri:

Esportazioni austriache di vino (sottovoci 2204 21 e 2204 29 della tariffa doganale comune), in litri, verso taluni Stati membri (1997):		Importazioni austriache di vino (sottovoci 2204 21 e 2204 29 della tariffa doganale comune), in litri, da taluni Stati membri (1997):	
Paesi Bassi	334 111	Francia	4 470 800
Germania	12 943 617	Germania	3 592 229
Svezia	861 885	Italia	44 547 248
Italia	1 110 507	Spagna	3 899 658
Totale delle esportazioni verso altri Stati membri	14 513 937	Totale delle importazioni da altri Stati membri	57 475 859

Esportazioni austriache di altre bevande fermentate (sottovoce 2206 00 della tariffa doganale comune), in litri, verso taluni Stati membri (1997):		Importazioni austriache di altre bevande fermentate (sottovoce 2206 00 della tariffa doganale comune), in litri, da taluni Stati membri (1997):	
Francia	5 335	Belgio-Lussemburgo	146 209
Germania	126 550	Germania	214 662
Svezia	150 938	Italia	135 789
Italia	1 751	Svezia	9 877
Totale delle esportazioni verso altri Stati membri	285 074	Totale delle importazioni da altri Stati membri	3 904 775

Le bevande importate dall'Austria sono vendute al dettaglio. Esonerando il vino e altre bevande fermentate (in caso di vendita diretta al consumatore nell'azienda di produzione) da un'imposta applicabile ai vini e ad altre bevande fermentate importati da altri Stati membri e commercializzati al dettaglio, la misura in esame crea artificialmente una disparità di prezzo a scapito dei prodotti importati, che ovviamente non possono fruire dell'esenzione fiscale. Poiché le vendite nell'azienda rappresentano approssimativamente il 50 % delle vendite di vino complessivamente effettuate in Austria, la misura in questione incide sugli scambi tra gli Stati membri. Se questa non esistesse, è lecito ritenere che le importazioni austriache di vino e di altre bevande fermentate provenienti da altri Stati membri aumenterebbero, probabilmente a scapito delle vendite di analoghi prodotti locali.

([1]) Racc. 1980, pag. 2671, marginali 11 e 12.
([2]) B 1648/94.

Inoltre non è escluso che le aziende che beneficiano della misura in esame esportino in altri Stati membri e utilizzino l'agevolazione fiscale in modo da fruire di una sovvenzione incrociata per le loro esportazioni.

L'Austria sostiene che la tassazione delle bevande va considerata come uno svantaggio concorrenziale per i produttori austriaci, in quanto in altri Stati membri non esistono imposte di questo tipo. Tuttavia tale argomento è poco convincente, in quanto i vini stranieri commercializzati in Austria sono soggetti all'accisa sulle bevande, contrariamente ai vini austriaci venduti in altri Stati membri. Inoltre, con la sentenza del 10 dicembre 1969 nelle cause congiunte 6 e 11-69, Banque de France [1], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che l'esistenza di un aiuto di Stato non può essere confutata sostenendo che uno Stato membro cerca di armonizzare i tassi d'imposta applicabili ai prodotti nazionali destinati all'esportazione con quelli vigenti in altri Stati membri. Tale principio si applica, mutatis mutandis, anche al caso in esame.

Deroghe al divieto relativo alla concessione di aiuti di Stato

In relazione al divieto sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE sono previste le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Articolo 92, paragrafo 2, del trattato CE

Tenuto conto della natura e della finalità della misura di aiuto, non sussistono le condizioni per l'applicazione della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CE, che peraltro non è stata invocata dalle autorità austriache.

Articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE

L'articolo 92, paragrafo 3, definisce le condizioni alle quali un aiuto di Stato può essere considerato compatibile con il mercato comune. La compatibilità di un aiuto con le disposizioni del trattato deve essere esaminata dal punto di vista della Comunità, e non solo da quello dello Stato membro interessato. Per garantire il corretto funzionamento del mercato comune e rispettare l'obbligo sancito dall'articolo 3, lettera g), del trattato CE, le deroghe al divieto di aiuti di Stato, istituite dall'articolo 92, paragrafo 3, vanno interpretate in modo restrittivo.

Per quanto riguarda l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), si fa osservare che la misura non deve essere attuata solo in regioni la cui posizione concorrenziale, conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [2], possa essere considerata particolarmente svantaggiata rispetto alla Comunità nel suo insieme (prodotto interno lordo per abitante, misurato in termini di potere d'acquisto, inferiore al 75 % della media comunitaria).

Con riferimento all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), va rilevato che l'aiuto in esame non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia austriaca.

Inoltre la misura in questione non è finalizzata, né atta, al conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera d).

Le autorità austriache non hanno invocato l'applicabilità delle deroghe summenzionate.

Articolo 92, paragrafo 3, lettera c)

Conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione considera compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Per giustificare la misura in esame, l'Austria si richiama all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), invocando l'estrema frammentazione della struttura produttiva delle aziende beneficiarie, la loro sfavorevole ubicazione geografica e la loro precaria situazione economicofinanziaria. Stando alle affermazioni delle autorità austriache, molte delle aziende in questione non sono in grado di far fronte alla pressione finanziaria esistente e, senza l'aiuto di cui trattasi, sarebbero costrette a cessare l'attività.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la Commissione non può autorizzare aiuti di Stato che non agevolino lo sviluppo di talune produzioni o di talune regioni economiche, ma si limitino a mantenere lo status quo. L'aiuto in esame non è destinato, né atto, a generare miglioramenti strutturali, in quanto non esiste alcuna correlazione tra il vantaggio finanziario connesso con l'esenzione fiscale ed eventuali modifiche tecnicostrutturali delle aziende beneficiarie. Il vantaggio concorrenziale artificialmente conferito ai destinatari dell'aiuto è limitato alla durata dell'aiuto stesso. La misura in questione non agevola quindi lo sviluppo di una determinata attività o regione economica, ma costituisce piuttosto un aiuto al funzionamento destinato ad esentare le aziende beneficiarie da costi che queste dovrebbero normalmente sostenere. In linea di principio gli aiuti al funzionamento non sono compatibili con il mercato comune (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 maggio 1997, causa 278/95 P, Siemens, Racc. 1997, pag. I-2507).

Gli argomenti suesposti non sono in contrasto con il parere che la Commissione ha espresso nella decisione adottata sulla base dell'articolo 149 dell'atto di adesione, secondo il quale la misura in esame si configura come una misura transitoria che consenta ai beneficiari di adeguarsi alla nuova situazione giuridica ed economica. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione esige che l'aiuto sia inequivocabilmente finalizzato allo sviluppo di una determinata attività o regione economica. Non rispondendo a tale finalità, la misura in esame non è ammissibile alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

L'aiuto è quindi incompatibile con il mercato comune, in quanto non presenta i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, né soddisfa le condizioni per l'applicazione delle altre deroghe previste per le misure conformi ai criteri definiti all'articolo 92, paragrafo 1.

[1] Racc. 1969, pag. 523, marginali 18-21.
[2] GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

Articolo 101 del trattato CE

Qualora constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza, la Commissione applica una procedura speciale prevista dall'articolo 101 del trattato CE per porre rimedio alla situazione. L'Austria ritiene applicabile tale articolo e inadeguata la procedura prevista per gli aiuti di Stato avviata dalla Commissione. Tale argomentazione non può essere accolta dalla Commissione, in quanto, come già precisato, l'esenzione fiscale costituisce di per sé un aiuto di Stato. La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza sulla causa 73/73 [1], ha ritenuto che la modificazione unilaterale di un determinato aspetto dei costi di produzione in un dato settore economico può perturbare l'equilibrio esistente tra gli Stati membri, indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 99-102 del trattato CE, che istituiscono precise disposizioni intese ad eliminare distorsioni generiche, risultanti dalla diversità dei sistemi fiscali in vigore nei vari Stati membri.

L'organizzazione comune dei mercati

Ritenendo che la misura in esame costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la Commissione non ha motivo di valutare in quale misura essa contrasti con le organizzazioni comuni di mercato relative ai prodotti cui si applica l'esenzione fiscale.

Articolo 95 del trattato CE

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 95 del trattato CE. A tale riguardo si rammenta che, nella fase in cui può essere deciso l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 169 del trattato, la Commissione ha invitato il governo austriaco ad indicare se riteneva che l'esenzione fiscale costituisse una misura fiscale discriminatoria in contrasto con l'articolo 95 del trattato CE (lettera della Commissione del 6 novembre 1998). La presente decisione, relativa agli aspetti dell'esenzione dall'accisa sulle bevande che si configurano come un aiuto di Stato, non pregiudica l'esito dei contatti tra l'Austria e la Commissione nel quadro del procedimento di cui all'articolo 169 del trattato CE.

Si deve inoltre ricordare che è pendente un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 177 del trattato CE [2]. Il tribunale amministrativo austriaco ha chiesto alla Corte di giustizia, con riferimento all'accisa sulle bevande in vigore in Austria, di fornire un'interpretazione provvisoria della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (direttiva 77/388/CEE) [3], modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE [4], della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [5], modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE [6], e dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime notificato dall'Austria, in virtù del quale sono esentati dall'imposta sulle bevande, pari generalmente al ± 7,58 % (10 % IVA esclusa) del prezzo al dettaglio dei prodotti, il vino ed altre bevande fermentate venduti direttamente al consumatore sul luogo di produzione, è incompatibile con il mercato comune.

L'Austria non può mantenere in vigore il regime di cui al paragrafo 1 oltre il 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Austria comunica alla Commissione i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] Racc. 1974, pag. 709.
[2] Causa 437/97 presentata alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
[3] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
[4] GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.
[5] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.
[6] GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12.